



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

VII Commissione
consiliare permanente

La Presidente

Al Presidente del Consiglio regionale

Alla Segreteria generale

All'Area Lavori Aula

All'Area Lavori Commissioni

e.p.c. Ai Presidenti delle Commissioni permanenti IV,
I e X

LORO SEDI

**Oggetto: Parere sulla Proposta di legge regionale n. 245 del 2 gennaio 2026 concernente:
"Disciplina dei servizi e delle strutture socioassistenziali".**

Si comunica che questa Commissione consiliare permanente, nella seduta n. 58 del 9 giugno 2026 ha esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la Proposta di legge in oggetto ed ha espresso, a maggioranza dei presenti, parere favorevole al testo assegnato così come modificato dagli emendamenti approvati.

Hanno votato a favore i Consiglieri: **Savo, Tripodi, Berni, Crea, Simeoni** in sostituzione di Della Casa, **Palazzi** e **Sabatini**. Astenuti i consiglieri: **Lena** e **Nobili** in sostituzione di Tidei.

Si trasmette, in allegato, il testo votato che è stato oggetto di coordinamento formale espressamente autorizzato dalla Commissione, composto da n. 20 articoli e il parere espresso dalla IV Commissione consiliare permanente per il prosieguo dell'iter.

Alessia Savo

Class.2.5



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65932059

Mail: VIIcommissione@regione.lazio.it **Pec:** conv_7_comm@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it

MOD 05 SG 25.3.3

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE N. 245

CONCERNENTE:

**“DISCIPLINA DEI SERVIZI E DELLE STRUTTURE
SOCIOASSISTENZIALI”**

SOMMARIO

- Art. 1** *Finalità*
- Art. 2** *Requisiti delle strutture e dei servizi*
- Art. 3** *Autorizzazione, accreditamento e comunicazione di inizio attività*
- Art. 4** *Strutture socioassistenziali a ciclo residenziale*
- Art. 5** *Strutture socioassistenziali a ciclo semiresidenziale*
- Art. 6** *Case famiglia protette*
- Art. 7** *Servizio per la reintegrazione del paziente post-comatoso*
- Art. 8** *Programmi per la semiautonomia e la coabitazione*
- Art. 9** *Promozione del servizio di badante di condominio*
- Art. 10** *Servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna*
- Art. 11** *Centro diurno*
- Art. 12** *Servizi per la vacanza*
- Art. 13** *Servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale*
- Art. 14** *Elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati*
- Art. 15** *Vigilanza*
- Art. 16** *Sanzioni amministrative*
- Art. 17** *Disposizioni transitorie e finali*
- Art. 18** *Abrogazioni*
- Art. 19** *Disposizioni finanziarie*
- Art. 20** *Entrata in vigore*

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, in conformità ai principi previsti dagli articoli 6 e 7 dello Statuto, riconosce la centralità della persona all'interno del sistema integrato degli interventi socioassistenziali, promuove il suo benessere e, al fine di superare una concezione frammentata dei servizi sociali, favorisce la presa in carico integrata e garantisce adeguati e omogenei livelli di erogazione dei servizi sociali in tutto il territorio regionale.

Art. 2
(Requisiti delle strutture e dei servizi)

1. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, con una o più deliberazioni, adottate su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua e definisce:

- a) i requisiti, i criteri e le modalità per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture e dei servizi socioassistenziali, a ciclo residenziale e semiresidenziale, previsti dagli articoli 4, 5, 6 e 7;
- b) i requisiti per il funzionamento dei servizi previsti dagli articoli 8, 11, 12 e 13, anche ai fini dell'iscrizione negli elenchi regionali previsti nell'articolo 14;
- c) nuove tipologie di strutture e servizi socioassistenziali multiutenza e polifunzionali, anche a carattere sperimentale e di interesse regionale.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate sentiti i distretti sociosanitari, gli organismi rappresentativi del Terzo settore, le organizzazioni sindacali, la Consulta regionale sulla cooperazione sociale di cui alla legge regionale 28 novembre 2024, n. 18 (Nuove disposizioni in materia di cooperazione sociale) e la Consulta regionale per i problemi della disabilità e dell'*handicap* di cui alla legge regionale 3 novembre 2003, n. 36 (Consulta per i problemi della disabilità e dell'*handicap*) e successive modifiche.

3. Le strutture di cui alla presente legge sono ubicate, di norma, in aree dotate di servizi di prossimità, in assenza dei quali i soggetti gestori favoriscono l'attivazione di adeguati servizi di trasporto anche mediante appositi accordi con gli enti locali, gli enti del Terzo settore o le altre realtà del territorio.

Art. 3

(Autorizzazione, accreditamento e comunicazione di inizio attività)

1. L'autorizzazione al funzionamento delle strutture socioassistenziali, previste negli articoli 4, 5, e 7, è rilasciata dai comuni, singoli o associati, che operano negli ambiti territoriali ottimali previsti dall'articolo 43 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio), in base ai requisiti strutturali e organizzativi, differenziati per tipologia d'utenza, definiti dalla deliberazione della Giunta regionale prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a).

2. Il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento avviene anche in sede di conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche.

3. Le strutture residenziali e semiresidenziali di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, titolari di autorizzazione, possono stipulare contratti con il sistema pubblico, se accreditate e iscritte negli elenchi regionali previsti dall'articolo 14.

4. L'accreditamento presuppone il possesso di ulteriori specifici requisiti rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento, ha validità su tutto il territorio regionale e attribuisce ai soggetti pubblici e privati l'idoneità a erogare prestazioni sociali, anche a fronte di titoli di acquisto rilasciati dai distretti sociosanitari agli aventi diritto. Nel caso di titoli di acquisto rilasciati dai distretti sociosanitari agli aventi diritto, i medesimi possono scegliere il soggetto accreditato compatibilmente con le disponibilità dello stesso.

5. I servizi socioassistenziali, previsti agli articoli 8, 10, 11, 12 e 13, non necessitano di autorizzazione al funzionamento, ma di comunicazione di inizio attività al soggetto giuridico competente previsto al comma 1, anche ai fini dell'iscrizione negli elenchi regionali previsti dall'articolo 14.

6. L'azienda sanitaria locale competente nel territorio in cui sono ubicate le strutture previste all'articolo 2 rilascia il parere igienico-sanitario.

7. La Regione procede all'accreditamento di soggetti pubblici o privati per le strutture e i servizi socioassistenziali previsti all'articolo 2, comma 1, lettera c).

8. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, nel caso di accreditamento delle strutture previste all'articolo 2, comma 1, lettera c), individua l'azienda sanitaria locale competente a rilasciare il parere igienico-sanitario.

Art. 4

(Strutture socioassistenziali a ciclo residenziale)

1. Le strutture socioassistenziali a ciclo residenziale sono:

- a) strutture di tipo familiare in possesso dei requisiti strutturali previsti per gli alloggi destinati a civile abitazione, capaci di accogliere fino ad un massimo di otto persone in condizioni di fragilità, prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile;
- b) strutture a carattere comunitario caratterizzate dalla flessibilità organizzativa, destinate ad accogliere fino ad un massimo di venti persone in condizione di fragilità, prive del necessario supporto familiare o per le quali la permanenza nel nucleo familiare sia temporaneamente o permanentemente impossibile;
- c) strutture a prevalente accoglienza alberghiera destinate ad accogliere non più di ottanta persone anziane.

2. Le strutture di cui al comma 1 erogano prestazioni socioassistenziali sulla base di un piano personalizzato e sono rivolte a minori, a persone con disabilità, a persone con disagio psichico, a persone anziane e a persone con problematiche sociali prive del necessario supporto familiare.

3. Le strutture di cui al comma 1 consentono agli ospiti di:

- a) ricevere visite programmate da parte di familiari, amici e conoscenti, nel rispetto delle esigenze organizzative della struttura;
- b) far visita a familiari o conoscenti, anche per partecipare ad attività sociali, culturali e religiose o per altre esigenze personali.

4. La disciplina delle visite e dei permessi d'uscita per gli ospiti è contenuta nella carta dei servizi di cui all'articolo 13 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

5. Nelle strutture di cui al comma 1 è disposta l'accoglienza anche di persone non autosufficienti che non necessitano di assistenza sanitaria e presenza infermieristica per l'intero arco della giornata, per le quali è garantita l'erogazione di prestazioni afferenti all'area sanitaria, ai sensi degli articoli 21 e 34 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), previa valutazione dell'unità di valutazione multidimensionale e multiprofessionale prevista all'articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), costituita nell'ambito del Punto unico di accesso (PUA), nel rispetto della normativa vigente, tenendo conto della necessità di adeguati

standard di personale in relazione al livello di non autosufficienza degli utenti, anche avvalendosi dello strumento del *budget* di salute previsto dall'articolo 53 della l.r. 11/2016 e successive modifiche.

6. L'assistenza prevista al comma 5 può essere anche temporanea e programmata per sostenere il completamento di programmi riabilitativi, nell'ambito delle dimissioni protette previste dall'articolo 1, comma 170, lettera c), della l. 234/2021 o per la riduzione del carico assistenziale della famiglia per brevi e determinati periodi.

7. Le prestazioni sanitarie di competenza delle aziende sanitarie locali sono garantite nelle forme previste per l'assistenza domiciliare integrata, anche avvalendosi del *budget* di salute, previa valutazione dell'unità di valutazione multidimensionale e multiprofessionale.

8. I soggetti gestori delle strutture di cui al comma 1, nel rispetto dei profili professionali previsti dalla normativa vigente, sono autorizzati all'erogazione delle prestazioni sanitarie previste al comma 7, secondo i criteri e le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, di concerto con l'Assessore competente in materia di sanità, previo parere della commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. I soggetti gestori delle strutture di cui al comma 8, possono, altresì, erogare prestazioni socioassistenziali domiciliari, previa acquisizione di specifica autorizzazione secondo i criteri e le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, previo parere della commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5

(Strutture socioassistenziali a ciclo semiresidenziale)

1. Le strutture socioassistenziali a ciclo semiresidenziale garantiscono ospitalità di tipo diurno attraverso apposite strutture, all'interno o anche in collegamento con quelle a ciclo residenziale previste dall'articolo 4 e sono caratterizzate da un diverso grado di intensità assistenziale in funzione dei bisogni dell'utenza.

2. Per l'ospitalità di tipo diurno, le strutture previste al comma 1 possono avere una capacità ricettiva fino ad un massimo di trenta persone e devono assicurare:

- a) la somministrazione dei pasti;
- b) l'assistenza agli ospiti nell'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- c) le adeguate attività ricreative, educative, culturali e aggregative, anche in contesti innovativi e sperimentali, fruibili dagli utenti della struttura in relazione con le istituzioni scolastiche, con la cittadinanza attiva e con la comunità territoriale, al fine di promuovere l'inclusione sociale.

3. I soggetti gestori delle strutture di cui al comma 1 possono, altresì, erogare prestazioni socioassistenziali domiciliari, previa acquisizione di specifica autorizzazione secondo i criteri e le modalità definiti con deliberazione della Giunta regionale, da adottarsi previo parere della commissione consiliare competente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6
(Case famiglia protette)

1. La Regione riconosce le case famiglia protette di cui alla legge 21 aprile 2011, n. 62 (Modifiche al codice di procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e altre disposizioni a tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori) e al decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2013 (Requisiti delle case famiglia protette) come strutture residenziali di interesse regionale, destinate alle persone individuate dalla normativa vigente in materia.

2. La Giunta regionale, con la deliberazione prevista all'articolo 2, comma 1, lettera c), definisce gli ulteriori requisiti rispetto a quelli individuati dal decreto del Ministro della giustizia 8 marzo 2013.

3. La Regione, per la gestione del servizio, può avvalersi delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) di cui alla legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 (Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)) e successive modifiche.

Art. 7

(Servizio per la reintegrazione del paziente post-comatoso)

1. Il servizio per la reintegrazione familiare, sociale e lavorativa del paziente *post-comatoso* è un servizio di interesse regionale che può essere erogato, anche in collaborazione con gli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) ai sensi del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106) e successive modifiche, operanti nel settore di riferimento, presso strutture socioassistenziali polifunzionali.

2. Ai fini della presente legge per *paziente post-comatoso*, si intende la persona che ha superato la fase acuta del coma e che presenta ancora *deficit* neurologici e funzionali, sebbene non necessiti più di ricovero in strutture sanitarie.

3. Il servizio, previsto nel comma 1, è svolto presso strutture socioassistenziali e consiste in prestazioni di tipo residenziale o semiresidenziale, con l'obiettivo di sostenere il paziente e, ove esistente, un suo familiare o *caregiver* al momento della dimissione dalla struttura sanitaria e assisterlo nella successiva fase di reintegrazione.

4. Per la gestione del servizio la Regione può avvalersi delle ASP di cui alla l.r. 2/2019.

Art. 8

(Programmi per la semiautonomia e per la coabitazione)

1. I programmi per la semiautonomia, di seguito denominati programmi, offrono un sostegno a livello abitativo e servizi di supporto e accompagnamento all'autonomia personale, sociale e lavorativa a persone in condizioni di fragilità e disagio sociale, prive di adeguato supporto familiare, con capacità di autogestione e autonomia tali da non richiedere la presenza di operatori in maniera continuativa e prese in carico dai servizi sociali sulla base di un piano personalizzato di assistenza.

2. I programmi sono svolti, in particolare, in favore di:

- a) persone con disabilità, comprese quelle previste negli interventi della legge 22 giugno 2016, n. 112 (Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare) e successive modifiche;
- b) persone anziane non autosufficienti per gli interventi previsti nell'articolo 1, comma 162, lettera a), della l. 234/2021;
- c) persone anziane per un modello di coabitazione che sostenga l'invecchiamento attivo degli ospiti, la loro autodeterminazione e la condivisione di un contesto familiare e per lo sviluppo di nuove forme di coabitazione solidale domiciliare e di coabitazione intergenerazionale ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 15 marzo 2024, n. 29 (Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33);
- d) persone in condizione di grave marginalità per interventi legati, in particolare, alla condizione abitativa;
- e) persone neomaggiorenni già ospiti in strutture residenziali per minori o presso famiglie affidatarie;
- f) famiglie mono genitoriali con figli minori in carico ai servizi sociali;
- g) persone in situazione di disagio sociale, comprese le vittime della tratta e dello sfruttamento sessuale;
- h) persone con patologie psichiatriche stabilizzate.

3. I programmi sono svolti in strutture con le caratteristiche di civile abitazione, organizzati come nuclei abitativi familiari che accolgono fino ad un massimo di sei ospiti con bisogni omogenei, complementari o compatibili, coinvolti in maniera continua e diretta nella conduzione e nella gestione della vita quotidiana.

4. I programmi possono essere realizzati anche in condomini solidali che costituiscono un modello abitativo basato sulla condivisione di spazi, risorse e servizi tra i residenti, con l'obiettivo di promuovere l'integrazione sociale delle persone in condizioni di fragilità e creare comunità più coese, sostenibili e con un forte senso di supporto reciproco, favorendo un modello di vicinato più collaborativo rispetto al condominio tradizionale.

5. Fermo restando il rispetto dei requisiti minimi previsti dalla normativa vigente per le case di civile abitazione e quelli relativi all'accessibilità, in relazione anche all'utilizzo di adattamenti della struttura alle esigenze degli ospiti con soluzioni domotiche e tecnologiche relative alla loro sicurezza e autonomia e che favoriscano la continuità delle relazioni personali, i programmi sono soggetti alla comunicazione di inizio attività al soggetto giuridico competente previsto dall'articolo 3, comma 1.

Art. 9

(Promozione del servizio di badante di condominio)

1. La Regione, al fine di contrastare l'isolamento sociale e favorire forme di assistenza di comunità, promuove il servizio di badante di condominio.

2. Ai fini della presente legge per *badante di condominio*, si intende una figura che, nel rispetto del contratto collettivo nazionale di settore, presta attività di accudimento, sorveglianza e supporto, in favore di persone anziane autosufficienti e nuclei familiari che vivono nello stesso condominio o in unità abitative limitrofe, previa sottoscrizione di apposito contratto o accordo tra le parti.

3. Il servizio è finalizzato a:

- a) fornire supporto nelle attività e nella gestione della vita quotidiana;
- b) fornire aiuto nella mobilità domestica e nell'accompagnamento esterno;
- c) monitorare le condizioni generali di salute e segnalare le criticità;
- d) garantire un supporto relazionale e il contrasto alla solitudine;
- e) fornire supporto nella gestione di piccole commissioni e bisogni quotidiani.

Art. 10

(Servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna)

1. I servizi di mensa sociale e di accoglienza notturna sono tesi a soddisfare i bisogni primari di vita delle persone che si trovino in gravi condizioni di disagio sociale, economico e familiare.

2. I servizi previsti nel comma 1 offrono, separatamente o contestualmente, vitto e alloggio notturno a persone che temporaneamente non possono provvedere a sé stesse e rappresentano la prima modalità di accesso al sistema integrato per l'inserimento in un percorso assistenziale e di reinserimento sociale che prevede un successivo affidamento ad altri servizi.

3. I servizi previsti nel comma 1 assicurano interventi finalizzati a:

- a) promuovere l'incontro e la presa in carico di persone con grave disagio economico e sociale, con lo scopo anche di farsi carico dei loro bisogni inespressi;
- b) consentire di intercettare nuove forme di disagio e di elaborare nuove modalità di intervento;
- c) favorire momenti di incontro e di dialogo attraverso i quali la persona riscopre la capacità di relazione e di fiducia nell'altro;
- d) assicurare la formazione e l'aggiornamento costante di operatori e volontari affinché acquisiscano competenze specifiche nella gestione della grave marginalità e nella dimensione della solidarietà;
- e) promuovere attività di sensibilizzazione del territorio sui temi legati all'inclusione sociale e all'importanza dell'integrazione;
- f) promuovere le azioni coordinate fra i vari centri di accoglienza notturna e gli enti del Terzo settore che offrono servizi di mediazione culturale, linguistica e orientamento legale per immigrati e senza fissa dimora.

4. Le attività inerenti ai servizi previsti al comma 1 sono organizzate in locali idonei, che rispettino i requisiti di carattere strutturale previsti dalla normativa vigente in materia edilizia, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza impianti e accessibilità.

5. Per il funzionamento dei servizi previsti al comma 1, il soggetto gestore deve comunicare l'inizio delle attività al soggetto giuridico competente previsto nell'articolo 3, comma 1, per l'esercizio della funzione di vigilanza e per l'assolvimento degli obblighi di iscrizione agli elenchi regionali previsti nell'articolo 14.

6. L'erogazione di servizi essenziali a bassa soglia, per un periodo di tempo limitato, in favore delle persone e delle famiglie che si trovano o rischiano di trovarsi in condizioni di grave deprivazione in strutture di prima accoglienza non rientranti nelle tipologie previste nel comma 4, non necessita di preventiva autorizzazione, ma di comunicazione di inizio attività al soggetto giuridico competente

previsto nell'articolo 3, comma 1, per l'esercizio della funzione di vigilanza e per l'assolvimento degli obblighi di iscrizione negli elenchi regionali previsti all'articolo 14.

Art. 11
(Centro diurno)

1. Il centro diurno eroga un servizio di tipo aperto finalizzato al sostegno, alla socializzazione e all'aggregazione di soggetti in età evolutiva o in condizione di fragilità sociale, comprese le persone con disabilità, le persone anziane non autosufficienti o con disagio psichico.

2. Il centro diurno può essere collegato con altri servizi del territorio e offrire anche prestazioni di supporto all'assistenza domiciliare.

3. Il centro diurno è organizzato in locali idonei che rispettino i requisiti di carattere strutturale previsti dalla normativa vigente in materia edilizia, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza impianti e accessibilità.

4. Per il funzionamento del centro diurno, il soggetto gestore deve comunicare l'inizio delle attività al soggetto giuridico competente previsto all'articolo 3, comma 1, per l'esercizio della funzione di vigilanza e per l'assolvimento degli obblighi di iscrizione negli elenchi regionali previsti nell'articolo 14.

Art. 12
(Servizi per la vacanza)

1. I servizi per la vacanza sono rivolti ai soggetti in condizione di fragilità sociale, compresi i soggetti in età evolutiva, in carico ai servizi sociali per fornire periodi organizzati di socializzazione, riposo e svago, consentendo altresì ai familiari dei soggetti indicati di usufruire di periodi di sollievo e riposo.

2. I servizi previsti nel comma 1 sono rivolti anche a persone con disabilità, persone con disagio psichico e persone anziane non autosufficienti, in un rapporto di stretta integrazione programmatica e gestionale con i competenti servizi sanitari.

3. I servizi previsti nel comma 1 sono organizzati in locali idonei, che rispettano i requisiti di carattere strutturale previsti dalla normativa vigente in materia edilizia, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza impianti e accessibilità e possono essere collegati con altre strutture e servizi sociali del territorio.

4. I servizi previsti nel comma 1 possono essere erogati in strutture quali alberghi, campeggi, *residence*, centri agrituristici, comunità, istituzioni scolastiche autorizzate al funzionamento, secondo la rispettiva normativa di settore.

5. Per il funzionamento dei servizi previsti nel comma 1 il soggetto gestore deve comunicare l'inizio delle attività al soggetto giuridico competente previsto dall'articolo 3, comma 1, per l'esercizio della funzione di vigilanza e per l'assolvimento degli obblighi di iscrizione negli elenchi regionali previsti nell'articolo 14.

Art. 13

(Servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale)

1. Il servizio di emergenza e pronto intervento assistenziale è un servizio che affronta l'emergenza e l'urgenza sociale in tempi rapidi e in maniera flessibile ed è rivolto a persone che, per situazioni contingenti, sono sprovviste dei mezzi necessari al soddisfacimento dei bisogni primari di vita.

2. Il servizio previsto nel comma 1 è strettamente collegato con i servizi sociali territoriali ed è svolto in collegamento con il Numero di emergenza unico europeo (NUE) previsto dal decreto del Ministro delle Imprese e del *Made in Italy* 17 gennaio 2025 (Disposizioni relativamente al servizio numero unico di emergenza europeo «112»).

3. Per il funzionamento del servizio previsto nel comma 1, il soggetto gestore deve comunicare l'inizio delle attività al soggetto giuridico competente previsto dall'articolo 3, comma 1, per l'esercizio della funzione di vigilanza e per l'assolvimento degli obblighi di iscrizione negli elenchi regionali previsti nell'articolo 14.

Art. 14

(Elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati)

1. Per concorrere alla realizzazione del sistema informativo regionale, previsto dall'articolo 49 della l.r. 11/2016 e successive modifiche, e garantire un'adeguata informazione agli utenti, sono istituiti, presso la struttura regionale competente in materia di inclusione sociale, gli elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati, di seguito denominati elenchi.

2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, con deliberazione adottata, su proposta dell'Assessore competente in materia di politiche sociali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua le informazioni e i dati che gli elenchi devono contenere, in particolare:

- a) la tipologia dei dati da acquisire riguardanti la struttura, con la denominazione, i servizi erogati, l'ubicazione, la sede legale e amministrativa, il legale rappresentante, il soggetto gestore, il proprietario, la ricettività, il numero degli operatori, la tipologia contrattuale, il rapporto operatori/utenti, come previsto dal provvedimento di autorizzazione o dalla comunicazione di inizio attività, gli estremi dei provvedimenti concernenti l'autorizzazione al funzionamento, gli estremi della comunicazione di inizio attività, gli estremi dei provvedimenti concernenti l'accreditamento e quelli relativi all'esercizio della vigilanza e alla comminazione di eventuali sanzioni;
- b) le modalità per la raccolta, l'elaborazione dei dati e la relativa consultazione.

3. Al fine di evitare duplicazioni e aggravio degli oneri amministrativi, i flussi informativi verso la Regione di cui al presente articolo sono organizzati mediante sistemi informativi digitali integrati che valorizzano i dati già trasmessi dalle strutture, di norma trimestralmente, ai comuni, ai municipi e agli ambiti territoriali sociali.

4. L'iscrizione negli elenchi è condizione necessaria per stipulare convenzioni con gli enti pubblici e comporta l'obbligo per i soggetti gestori di indicare nella denominazione sociale e in tutte le forme di pubblicità gli estremi di iscrizione negli elenchi.

5. L'iscrizione negli elenchi avviene su richiesta del soggetto gestore nel caso di strutture e di servizi soggetti a comunicazione di inizio attività ovvero da parte del soggetto giuridico competente previsto dall'articolo 3, comma 1, per le strutture soggette ad autorizzazione.

6. La mancata iscrizione negli elenchi da parte dell'ente gestore comporta, previa diffida da parte degli enti che esercitano la vigilanza, la sospensione del servizio.

7. Il soggetto giuridico competente, previsto all'articolo 3, comma 1, trasmette annualmente alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali e pubblica sui propri siti istituzionali, in forma anonima, le liste d'attesa relative all'accesso alle strutture e ai servizi previsti dalla presente legge.

Art. 15
(Vigilanza)

1. La vigilanza sulle strutture e sui servizi della presente legge, nonché sulla permanenza dei requisiti necessari all'esercizio delle attività autorizzate o per le quali è avvenuta la comunicazione di inizio attività, è esercitata dal soggetto giuridico competente previsto dall'articolo 3, comma 1, che si avvale, per gli aspetti di natura sanitaria in materia di sicurezza, igiene e sanità, dei competenti servizi delle aziende sanitarie locali.

2. Le aziende sanitarie locali svolgono, inoltre, funzioni di vigilanza e controllo sulle strutture e sui servizi per la salvaguardia della salute e del benessere degli utenti, nonché del personale addetto.

3. La funzione di verifica dello stato di salute degli ospiti delle strutture e la valutazione multidimensionale sul livello di autosufficienza è esercitata dalle unità di valutazione multiprofessionali e multidisciplinari, istituite in ogni ambito territoriale sociale, ai sensi della normativa vigente.

4. L'attività di vigilanza si esercita mediante almeno due ispezioni annuali, senza preavviso, con lo scopo di verificare i requisiti funzionali ed organizzativi delle strutture, il benessere degli utenti e l'effettiva attuazione dei piani personalizzati di assistenza.

5. Il soggetto giuridico competente previsto nell'articolo 3, comma 1, invia annualmente alla direzione regionale competente in materia di politiche sociali una relazione sull'attività di vigilanza effettuata.

6. Fermo restando quanto previsto nel comma 1, la Regione si riserva di effettuare sopralluoghi ogni volta ne ravvisi l'opportunità.

Art. 16
(Sanzioni amministrative)

1. Qualora siano riscontrate irregolarità, il soggetto giuridico competente previsto dall'articolo 3, comma 1, diffida il soggetto autorizzato delle strutture previste dagli articoli 4, 5, 6 e 7 o il soggetto che eroga i servizi previsti dagli articoli 8, 10, 11, 12 e 13 a provvedere alla regolarizzazione, assegnando un termine e applicando la sanzione amministrativa pecuniaria per un importo compreso tra un minimo di euro 1.000,00 e un massimo di euro 5.000,00; decorso inutilmente tale termine, è disposta la sospensione dell'autorizzazione e la chiusura dell'attività fino a quando non siano state rimosse le cause che hanno determinato il provvedimento. Il provvedimento sanzionatorio perde efficacia a seguito dell'accertamento della rimozione delle cause che l'hanno determinato.

2. Nelle ipotesi di gravi o ripetute violazioni di legge o di gravi disfunzioni assistenziali, il soggetto giuridico competente previsto nell'articolo 3, comma 1, dispone la revoca dell'autorizzazione e la chiusura dell'attività e applica la sanzione amministrativa pecuniaria per un importo compreso tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 25.000,00.

3. Nelle ipotesi di esercizio di attività e apertura delle strutture previste nella presente legge, in assenza di autorizzazione o in locali diversi da quelli autorizzati, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria per un importo compreso tra un minimo di euro 5.000,00 e un massimo di euro 25.000,00 e la chiusura dell'attività.

4. Nell'ipotesi di sospensione dell'attività delle strutture o di prestazione dei servizi per un periodo superiore a trenta giorni, in assenza di preventiva comunicazione al soggetto giuridico competente, previsto nell'articolo 3, comma 1, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria per un importo compreso tra un minimo di euro 2.500,00 e un massimo di euro 10.000,00.

5. La chiusura dell'attività nelle ipotesi previste nei commi 1, 2 e 3, viene disposta dal soggetto giuridico competente previsto all'articolo 3, comma 1, previa adozione delle misure necessarie a tutela degli utenti che devono essere ospitati in condizioni strutturali e ambientali adeguate alla loro condizione, nel rispetto del piano personalizzato di assistenza.

Art. 17
(Disposizioni transitorie e finali)

1. Fino alla pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale previste dall'articolo 2, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni relative ai procedimenti di autorizzazione e di accreditamento delle strutture e dei servizi in attuazione della l.r. 41/2003 e dell'articolo 32 della l.r. 11/2016 e successive modifiche.

2. Per le richieste di autorizzazione o di accreditamento relative ai servizi previsti negli articoli 10, 11, 12 e 13 non ancora concluse al momento della pubblicazione delle deliberazioni della Giunta regionale, previste dall'articolo 2, comma 1, continuano ad applicarsi i criteri e le modalità relativi ai procedimenti di autorizzazione e di accreditamento stabiliti in attuazione della l.r. 41/2003 e dell'articolo 32 della l.r. 11/2016 e successive modifiche.

3. Restano salve, inoltre, le iscrizioni effettuate sul sistema informativo in data anteriore alla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale prevista all'articolo 14, comma 2.

Art. 18
(Abrogazioni)

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 17, sono abrogati:

- a) la legge regionale 12 dicembre 2003, n. 41 (Norme in materia di autorizzazione all'apertura ed al funzionamento di strutture che prestano servizi socio-assistenziali) e successive modifiche;
- b) gli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32, 32 *bis* e 59 della legge regionale 10 agosto 2016, n. 11 (Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio).

Art. 19
(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione della presente legge, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14, si provvede senza oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, concernenti il servizio per la reintegrazione del paziente *post-comatoso*, si provvede a valere sulle risorse già stanziato nell'ambito dell'apposita voce di spesa istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016) e destinate alle medesime finalità, iscritta nel programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia" titolo 1 "Spese correnti", pari a euro 400.000,00, per ciascuna annualità nel triennio 2026-2028. Per le annualità successive al 2028, alla copertura degli oneri predetti, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 14, concernenti gli elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati, si provvede con le risorse già impegnate con determinazione dirigenziale 3 novembre 2025, n. G14477 e destinate alle medesime finalità, pari a complessivi euro 2.499.355,05, a valere sulle annualità 2026 e 2027, nell'ambito delle voci di spesa, rispettivamente, di parte corrente, per complessivi euro 1.869.355,05 e in conto capitale, per complessivi euro 630.000,00, iscritte nel programma 07 "Programmazione e governo della rete dei servizi socio-sanitari e sociali" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", titolo 1 "Spese correnti" e 2 "Spese in conto capitale", relative al fondo per il rafforzamento dei servizi sociali, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 736, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027). Per le annualità successive al 2027, ferme restando le eventuali e ulteriori risorse assegnate alla Regione a valere sul fondo predetto, alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 14 possono concorrere le risorse autorizzate ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

Art. 20
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

IV Commissione
consiliare permanente

Il Presidente

Alla Presidente della VII CCP

Alla Segreteria generale

All'Area Lavori Aula

All'Area Lavori Commissioni

LORO SEDI

Oggetto: Parere sulla Proposta di Legge regionale n. 245 del 2 gennaio 2026, concernente: **“Disciplina dei servizi e delle strutture socioassistenziali”**. *Parere richiesto dalla VII CCP con nota prot. 13630 del 12 maggio 2026. Esame ai sensi dell'art.59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale.*

Si comunica che questa Commissione consiliare permanente nella seduta n. 122 del 28 maggio 2026 ha esaminato, per quanto di propria competenza ai sensi dell'articolo 59 del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale, la Proposta di Legge in oggetto ed ha espresso, a maggioranza dei presenti, parere favorevole al testo condizionatamente all'accoglimento di n.1 emendamento.

Hanno votato a favore i Consiglieri **Bertucci, Cartaginese, Crea, Maura, Neri, Palazzi, Sabatini e Simeoni** *in sostituzione di Tripodi*. Astenuta la Consigliera **Droghei**

Si invia, in allegato, per le successive determinazioni, l'emendamento approvato.

Marco Bertucci

Class.2.5

CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM



UNI ISO 37001:2016 N° 0086/2022
CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO



Via della Pisana, 1301 00163 Roma Tel. 06 65932510

Mail: IVcommissione@regione.lazio.it **Pec:** conv_4_comm@cert.consreglazio.it

www.consiglio.regione.lazio.it

MOD 03 SG 25.3.3

EMENDAMENTO ALLA PL 245/2026

L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“Art. 15

(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione della presente legge, ad esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 12, si provvede senza oneri a carico del bilancio regionale.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 7, concernenti il servizio per la reintegrazione del paziente post-comatoso, si provvede a valere sulle risorse già stanziato nell'ambito dell'apposita voce di spesa istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2015, n. 17 (Legge di stabilità regionale 2016) e destinate alle medesime finalità, iscritta nel programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglie”, titolo 1 “Spese correnti”, pari a euro 400.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2026-2028. Per le annualità successive al 2028, alla copertura degli oneri predetti, si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 12, concernenti gli elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati, si provvede con le risorse già impegnate con determinazione dirigenziale 3 novembre 2025, n. G14477 e destinate alle medesime finalità, pari a complessivi euro 2.499.355,05, a valere sulle annualità 2026 e 2027, nell'ambito delle voci di spesa, rispettivamente, di parte corrente, per complessivi euro 1.869.355,05 e in conto capitale, per complessivi euro 630.000,00, iscritte nel programma 07 “Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, relative al fondo per il rafforzamento dei servizi sociali, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 736, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027). Per le annualità successive al 2027, ferme restando le eventuali e ulteriori risorse assegnate alla Regione a valere sul fondo predetto, alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 12 possono concorrere le risorse autorizzate ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.”.

G. RIGHINI



Relazione

L'emendamento sostituisce l'art. 15 relativo alle disposizioni finanziarie della PL n. 245/2026, al fine di aggiornare il riferimento al bilancio regionale vigente nell'ambito del quale ricadono gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 7 e 12, concernenti, rispettivamente, il servizio per la reintegrazione del paziente post-comatoso e gli elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati. In entrambi i casi, le risorse previste sono già stanziato nel bilancio regionale 2026-2028.



RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è redatta ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*” e nel rispetto della normativa vigente in materia.

➤ *Informazioni generali*

La presente relazione tecnica è redatta con riferimento all'emendamento presentato dall'Assessore competente in materia di bilancio, nell'ambito della seduta n. 122 del 28 maggio della IV commissione consiliare permanente.

In particolare, l'emendamento sostituisce l'articolo 15 (Disposizioni finanziarie) della PL n. 245/2025, al fine di aggiornare il riferimento al bilancio regionale vigente nell'ambito del quale ricadono gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 7 e 12, concernenti, rispettivamente, il servizio per la reintegrazione del paziente post-comatoso e gli elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati. In entrambi i casi, le risorse previste risultano già stanziare nel bilancio regionale 2026-2028. Pertanto, con riferimento al testo sottoposto all'esame della commissione competente in materia di bilancio, non risulta necessario modificare l'ammontare complessivo della copertura finanziaria rappresentata in occasione dell'adozione della PL da parte della Giunta regionale, con deliberazione 30 dicembre 2025, n. 1319.

Per quel che concerne le altre disposizioni della PL, le stesse sono a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, senza oneri a carico del bilancio regionale.

➤ *Qualificazione degli oneri finanziari*

L'emendamento all'articolo 15 aggiorna il riferimento al bilancio regionale vigente nell'ambito del quale ricadono gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 7 e 12, concernenti, rispettivamente, il servizio per la reintegrazione del paziente post-comatoso e gli elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati.

Al riguardo, secondo quanto già rappresentato nell'ambito della relazione tecnica alla PL adottata in Giunta, non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, in quanto per le disposizioni ex artt. 7 e 12 si provvede mediante le risorse già stanziare nel bilancio regionale e destinate alle medesime finalità.

Ad eccezione dei citati articoli, le altre norme sono a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, senza oneri a carico del bilancio regionale.

➤ *Quantificazione degli oneri finanziari*

L'emendamento all'articolo 15 aggiorna il riferimento al bilancio regionale vigente nell'ambito del quale ricadono gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 7 e 12, concernenti, rispettivamente, il servizio per la reintegrazione del paziente post-comatoso e gli elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati. Ad eccezione dei citati articoli, le altre disposizioni sono a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, senza oneri a carico del bilancio regionale.



Con riferimento all’articolo 7, concernente il servizio per la reintegrazione del paziente post-comatoso, la quantificazione dell’onere, pari a 400 mila euro per ciascuna annualità del triennio 2026-2028, tiene conto di quanto già previsto nell’ambito del vigente contratto di servizio tra la Regione Lazio e la ASP Istituto Romano San Michele per l’avvio e la gestione del servizio permanente di interesse regionale inerente la reintegrazione familiare e sociale del paziente post-comatoso – in attuazione di quanto disposto dall’articolo 1, comma 3 della l.r. n. 2/2019¹. Conformemente a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1305/2004, integrata dalla deliberazione n. 182/2016, il servizio oggetto del Contratto persegue i seguenti obiettivi:

- a) ospitalità residenziale e semiresidenziale, rieducazione ed assistenza psicologica all’utente post-comatoso e alla sua famiglia o *caregiver*;
- b) realizzazione di programmi mirati di riqualificazione lavorativa e risocializzazione dei soggetti post-comatosi;
- c) riqualificazione e reinserimento scolastico/lavorativo attraverso attività formative e laboratoriali.

Il servizio è rivolto a soggetti che sono usciti da uno stato di coma prolungato pregresso e che non necessitano più di ricovero in strutture sanitarie, prevedendo l’accoglienza di n. 8 utenti in regime residenziale, con diritto di accesso anche alle attività laboratoriali erogate presso il servizio semiresidenziale, e di n. 12 utenti in regime semiresidenziale individuati tra coloro che, terminato il periodo di riabilitazione presso la struttura sanitaria di riferimento necessitano di completare il percorso di reinserimento sociale, scolastico o lavorativo².

Con riferimento all’articolo 12, al fine di concorrere alla realizzazione del Sistema informativo regionale di cui all’articolo 49 della l.r. 11/2016³, si prevede l’istituzione di appositi Elenchi delle strutture e dei

¹ L’attuale contratto è della durata di un triennio con vigenza per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027.

² Al riguardo si veda la DD n. G17987 del 26/12/2024.

³ Ai sensi dell’articolo 49 della l.r. n. 11/2016: *“1. Il sistema informativo dei servizi sociali della Regione (SISS) istituito ai sensi dell’articolo 21 della l. 328/2000, organizza, anche in collaborazione con l’Osservatorio permanente sulle famiglie della Regione, istituito ai sensi dell’articolo 72 dello Statuto, i flussi informativi provenienti dai comuni, dagli ambiti territoriali ottimali, dalle province e dagli altri soggetti del sistema integrato, al fine di: a) acquisire i dati e le informazioni necessarie alla programmazione, gestione e valutazione delle politiche sociali; b) fornire un servizio informativo aperto e accessibile agli utenti sui servizi e sugli interventi del sistema integrato nonché sui soggetti erogatori, anche attraverso la realizzazione di un portale open data in cui pubblicare i dati relativi ai servizi, ai progetti, alle risorse finanziarie e alla loro destinazione per aree di intervento di attività nonché gli elenchi regionali. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione stipula protocolli di intesa con gli enti previdenziali e le organizzazioni del terzo settore. 3. La Regione, le province ed i comuni sono autorizzati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche, al trattamento ed alla diffusione, in forma aggregata, dei dati raccolti nell’ambito del SISS. 4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce: a) la realizzazione della banca dati riferita ai servizi, ai progetti, alle risorse umane e finanziarie nonché alla loro destinazione per aree d’intervento di attività; b) la tipologia dei dati da acquisire; c) le modalità per la raccolta e l’elaborazione dei dati; c bis) le modalità per la tenuta e l’aggiornamento degli elenchi regionali; d) le risorse per le attività del SISS; e) le modalità di fornitura delle informazioni sui servizi agli utenti. 5. Il SISS, su richiesta dell’Osservatorio regionale delle politiche sociali di cui all’articolo 63, effettua altresì studi e ricerche sulle cause economiche, sociali e psicologiche che possono determinare situazioni di bisogno e di emarginazione sociale, al fine di individuare e definire più efficaci modalità di prevenzione e d’intervento. 6. L’assolvimento, da parte dei soggetti di cui al comma 1, dell’obbligo di fornire le informazioni richieste sulle prestazioni, sugli interventi e sui servizi del sistema integrati, è condizione per l’accesso alle risorse regionali. 7. I soggetti gestori di strutture ed erogatori di servizi hanno l’obbligo di fornire periodicamente ai comuni le informazioni richieste affinché confluiscono nel sistema informativo. 8. Il SISS si integra con i sistemi*

servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati. La quantificazione dell'onere, pari a complessivi euro 2.499.355,05, tiene conto di quanto già previsto nell'ambito dell'affidamento in *house providing*, a LazioCrea S.p.A. delle attività necessarie alla realizzazione degli interventi di cui al POA 2025 (DGR n. 1095/2024), Progetto 10.12. SIATESS sociale "Evoluzione del sistema dei servizi sociali regionali".

Nello specifico, lo Studio di fattibilità ha evidenziato costi complessivi per euro 1.869.355,05, per il servizio di assistenza, gestione e manutenzione, per le applicazioni (MAC), per il supporto tecnico specialistico, per l'adeguamento evoluzioni normative privacy e sicurezza del trattamento (spesa di parte corrente) e costi complessivi per euro 630.000,00, per lo sviluppo software e la manutenzione evolutiva (MEV).

Le risorse predette risultano già impegnate con DD n. G14477/2025 a valere sul triennio 2025-2027, con la quota riferita all'annualità 2025 (pari a euro 854.742,96, per la parte corrente e a euro 130.000,00, per la parte in conto capitale), re-iscritta nell'annualità 2026 con copertura FPV.

<i>capitolo</i>	<i>attività</i>	<i>quota 2025 reiscritta sul 2026 con copertura FPV</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>totale</i>
U0000H41219	Assistenza, gestione e manutenzione, applicazioni (MAC), Supporto Tecnico Specialistico, Adeguamento evoluzioni normative privacy e sicurezza del trattamento	854.742,96	539.802,81	474.809,28	1.869.355,05
U0000H42112	Sviluppo software e manutenzione evolutiva (MEV)	130.000,00	230.000,00	270.000,00	630.000,00
	totale	984.742,96	769.802,81	744.809,28	2.499.355,05

La realizzazione del sistema si colloca all'interno del Sistema Informativo Sociale Regionale, istituito dalla DGR 527/2021, che già costituisce la piattaforma di raccolta, gestione e monitoraggio dei dati relativi ai servizi sociali e alle strutture sul territorio regionale.

➤ *Copertura degli oneri finanziari*

L'emendamento all'articolo 15 aggiorna il riferimento al bilancio regionale vigente nell'ambito del quale ricadono gli effetti finanziari derivanti dagli articoli 7 e 12, concernenti, rispettivamente, il servizio per la reintegrazione del paziente post-comatoso e gli elenchi regionali delle strutture e dei servizi autorizzati e

informativi operanti nel settore sociale, attivati nel territorio e da soggetti pubblici, privati e del terzo settore compresi l'Osservatorio del volontariato, dell'associazionismo e l'Osservatorio permanente sulle famiglie

delle strutture e dei servizi accreditati. Ad eccezione dei citati articoli, le altre disposizioni sono a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio, senza oneri a carico del bilancio regionale.

Con riferimento all’articolo 7, concernente il servizio per la reintegrazione del paziente post-comatoso, si provvede a valere sulle risorse già stanziare nell’ambito dell’apposita voce di spesa istituita ai sensi dell’articolo 5, comma 3, della l.r. n. 17/2015 e destinate alle medesime finalità, iscritta nel programma 02 della missione 12, titolo 1 (cap. U0000H41753), pari a euro 400.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2026-2028.

Con riferimento all’articolo 12, concernente l’istituzione di appositi Elenchi delle strutture e dei servizi autorizzati e delle strutture e dei servizi accreditati, si provvede a valere sulle risorse già impegnate con DD n. G14477/2025 (come da schema precedentemente riportato), per complessivi euro 2.499.355,05, e destinate alle medesime finalità, nell’ambito delle voci di spesa, di parte corrente e in conto capitale, iscritte nel programma 07 della missione 12, titoli 1 e 2 (capitoli U0000H41219 e U0000H42112), concernenti il fondo per il rafforzamento dei servizi sociali, istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 736, della legge n. 207/2024.

In entrambi i casi, quindi, le disposizioni citate non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e le relative coperture finanziarie sono effettuate a valere sulle risorse già iscritte nel bilancio regionale (art. 7) e sulle risorse già assegnate dallo Stato (art. 12).

➤ *Quadro di riepilogo*

In virtù di quanto sopra, dall’emendamento alla norma finanziaria della PL in oggetto non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, come di seguito rappresentato.

Tabella A

<i>ONERI</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>Totale 2026-2028</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 2.154.545,77	€ 1.144.809,28	€ 400.000,00	€ 3.699.355,05
<i>di cui parte corrente</i>	<i>€ 1.794.545,77</i>	<i>€ 874.809,28</i>	<i>€ 400.000,00</i>	<i>€ 3.069.355,05</i>
<i>di cui in c/cap.</i>	<i>€ 360.000,00</i>	<i>€ 270.000,00</i>	<i>-</i>	<i>€ 630.000,00</i>

Tabella B

<i>ONERI E COPERTURE</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>Totale 2026-2028</i>
TOTALE COMPLESSIVO	€ 2.154.545,77	€ 1.144.809,28	€ 400.000,00	€ 3.699.355,05
<i>di cui parte corrente</i>	<i>€ 1.794.545,77</i>	<i>€ 874.809,28</i>	<i>€ 400.000,00</i>	<i>€ 3.069.355,05</i>
<i>Modalità di copertura oneri di parte corrente</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-
Altri fondi e/o voci di spesa (invarianza finanziaria)	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 1.200.000,00

PL n. 245/2026, concernente: “Disciplina dei servizi e delle strutture socioassistenziali” – ESAME IN COMMISSIONE BILANCIO - SOSTITUZIONE DELL'ARTICOLO 15 (DISPOSIZIONI FINANZIARIE)

Riduzioni precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi statali/comunitari	€ 1.394.545,77	€ 474.809,28	-	€ 1.869.355,05
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-
di cui in conto capitale	€ 360.000,00	€ 270.000,00	-	€ 630.000,00
<i>Modalità di copertura oneri in conto capitale</i>				
Fondi speciali	-	-	-	-
Altri fondi e/o voci di spesa (invarianza finanziaria)	-	-	-	-
Riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	-	-	-	-
Fondi statali/comunitari	€ 360.000,00	€ 270.000,00	-	€ 630.000,00
Nuove o maggiori entrate	-	-	-	-

Il Direttore della Direzione regionale “Ragioneria generale”

Dott. MARCO MARAFINI

